UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA(NU)

 ****

 **COMUNE DI LANUSEI**

****

**COMUNE DI CARDEDU**



 **COMUNE DI ILBONO**

 ****

**COMUNE DI LOCERI**

 ****

 **COMUNE DI BARI SARDO**

 ****

**COMUNE DI ELINI**

SERVIZIO SOCIALE

**CONVENZIONE TRA L’UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA E L’ESERCIZIO COMMERCIALE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER L’UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TRA**

L’Unione Comuni d’Ogliastra P.Iva 01295910911 nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E

l’Esercizio commerciale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione**

La presente Convenzione ha per oggetto l’utilizzo dei Buoni Spesa elettronici per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati, così come disposto all’art. 2 del Decreto Legge n.154 del 23 Novembre 2020.

**Art. 2 – Modalità di utilizzo**

Il buono spesa verrà caricato nella Tessera Sanitaria dell’utente beneficiario e potrà essere speso nei punti vendita convenzionati con l’Unione Comuni d’Ogliastra.

**Art. 3 – Beni acquistabili con il buono spesa**

Con il buono spesa posso essere acquistati prodotti della seguenti categorie merceologiche:

* Prodotti alimentari e bevande analcoliche
* Prodotti di pulizia della casa
* Prodotti per l’igiene personale
* Medicinali
* Prodotti di prima necessità, (es, pellet, legna da ardere, bombole gas)

È in capo all’esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell’utente accertando l’identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

I buoni spesa avranno validità fino al 16 Gennaio 2021. L’eventuale utilizzo dopo quella data non darà luogo al rimborso.

**Art. 4 – Modalità di rimborso**

L’esercizio commerciale potrà leggere la tessera sanitaria attraverso un’ applicazione che potrà essere scaricata su un tablet o uno smartphone o attraverso l’utilizzo del barcode.

Attraverso l’applicazione si potrà verificare l’importo del buono spesa e l’importo residuo dopo l’acquisto della merce.

Il servizio sociale acquisirà tramite un database l’importo speso da ogni utente e l’esercizio commerciale in cui è stata acquistata la merce.

Il rimborso verrà e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale.

Codice IBAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Intestato a:

Nome e Cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Fiscale .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e/o P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, la cui violazione comporta la risoluzione del contratto, quale grave inadempimento

**Art. 5 – Condizioni**

Ibuoni spesa sono personali, ovvero utilizzabili solo dal titolare della tessera sanitaria, non trasferibili, non cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

**Art. 6 Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al termine di periodo di emergenza.

**Art. 7 Riservatezza dei dati**

L’esercizio commerciale, nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy ai sensi del GDPR 2016/679. A tal fine è nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi del documento allegato al presente contratto.

L’impresa autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati raccolti nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.

**Art. 8 Controlli**

L’Unione Comuni d’Ogliastra, a favore del quale è resa la presente fornitura, effettua i controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati dalla presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante che fornisca prodotti non conformi a quanto indicato all’art.3.

L’Impresa comunica di conoscere e di impegnarsi a rispettare le disposizioni e le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate dall’ente, disponibili e consultabili nella apposita sezione del sito dell’Unione denominata “Amministrazione Trasparente”; dichiara altresì di essere pienamente consapevole che la loro violazione comporta la risoluzione del presente contratto oltre ad ogni ulteriore sanzione laddove il comportamento rilevato costituisca reato.

**Art. 9: Foro competente**

Tutte le controversie sono devolute alla competenza del Tribunale di Lanusei, dopo un tentativo obbligatorio di conciliazione da formulare per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’Unione Comuni d’Ogliastra:

Per l’Esercizio commerciale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_